

STATUTO DEL COMITATO CITTADINO

ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito il Comitato cittadino denominato "Comitato DEI MILLE EVENTI", di seguito nominato "Comitato".

L'area di competenza del Comitato è ad Est via Enrico Dandolo, via Rovigo e dall'altezza di viale Padania, via Amerigo Vespucci. A Sud con il lungomare delle Stelle e ad Ovest e Nord il confine è delimitato dal fiume Silea. Il Comitato ha sede in Jesolo Lido, in via dei Mille 41. La sede potrà variare secondo le esigenze con il consenso unanime dei componenti del Consiglio Direttivo.

Sussistendo i requisiti previsti dal D. Lgs. 04.12.1997 n. 460, il Comitato utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

ART. 2- SCOPI

Il Comitato è un organismo liberamente costituito di aggregazione e partecipazione dei cittadini come previsto al titolo VI dello Statuto Comunale e che, ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266 e del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460, persegue esclusivamente il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, ha lo scopo di rappresentare le aspirazioni della popolazione del proprio territorio ed è eletto dai residenti e dagli operatori economici dell'ambito territoriale secondo le modalità del presente Statuto.

Sulla base dei principi espressi dalla Legge n. 142/90 e dello Statuto del Comune di Jesolo, il Comitato promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale attraverso:

- la diffusione tra i cittadini di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale;
- la rappresentanza delle istanze della popolazione;
- la valorizzazione del territorio e delle realtà sociali al fine di favorirne la crescita e lo sviluppo;
- la promozione e l'organizzazione di pubbliche manifestazioni, anche in collaborazione con terzi, a carattere sociale, culturale, sportivo, turistico;
- lo svolgimento di attività anche di carattere ludico che consentano l'approccio di arti, mestieri e il recupero delle tradizioni e usi e locali;
- la gestione di contributi di privati e ogni altra iniziativa ritenuta utile, compresa la stipula di convenzioni con privati ed enti

ART. 3-ATTIVITA'

In considerazione delle caratteristiche della zona di competenza, il Comitato in particolare promuove ogni iniziativa finalizzata al miglioramento della condizione economica, professionale e culturale dei residenti e degli imprenditori del proprio territorio.

Il Comitato non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate al precedente art. 2 e quelle ad esse direttamente connesse.

Esso potrà altresì promuovere ogni iniziativa ed attività consentita e reputata opportuna per il conseguimento delle finalità del medesimo, anche in via amministrativa e dinanzi all'autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

Le attività degli aderenti al Comitato sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 4- ADESIONE AL COMITATO

L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, di sesso e di fede religiosa.

Possono partecipare al Comitato tutte le persone, gli imprenditori sia in forma societaria che individuale, e gli enti che abbiano domicilio, residenza, sede e svolgano comunque un'attività nella zona di competenza territoriale di cui all'art. 1 che, condividendone lo scopo, intendono contribuire effettivamente al suo perseguimento nelle forme previste dallo Statuto.

Tutti i partecipanti hanno uguali diritti e doveri verso il Comitato, garantendo quest'ultimo l'effettività del rapporto associativo ed escludendo espressamente la temporaneità alla vita associativa.

Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione sociale e culturale e di rappresentanza operante nel territorio, nonché dai partiti politici.

È apolitico, apolitico ed aconfessionale, è a carattere democratico, non ha scopi di lucro e non persegue fini od opportunità personale per i singoli componenti.

ART. 5 - DIRITTI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti al Comitato hanno il diritto di:

- Ottenere dal Presidente e dal Consiglio Direttivo tutte le informazioni, i programmi e le notizie in merito alle attività ed al funzionamento del Comitato medesimo e degli organi di cui all'art. 6, ed avere libero accesso a tutti gli atti e documenti prodotti o detenuti;
- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente
- di partecipare alle attività promosse dal Comitato;
- di dissociarsi in qualsiasi momento.

Tutti gli aderenti o partecipanti di maggiore età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi del Comitato.

ART. 6 - DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno i seguenti doveri:

- osservare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti
- osservare le deliberazioni degli organi sociali;
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;
- impegnarsi per raggiungimento dello scopo;
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- svolgere le attività preventivamente concordate.

ART. 7 - DURATA

La durata del Comitato è illimitata e il suo scioglimento potrà avvenire solo per volontà dell'Assemblea riunita in sessione straordinaria.

ART. 8 - ORGANI

Gli organi del Comitato sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo,
- il Presidente
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere
- l'Organo di Revisione Contabile
-

Tutte le cariche nell'ambito degli organismi sono di servizio e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e sono rinnovabili alla scadenza.

Non possono essere eletti negli organi del Comitato coloro i quali:

- siano titolari di cariche politiche;
- non siano in possesso dei diritti civili;
- abbiano commesso azioni di boicottaggio nei confronti del Comitato.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

Essa è costituita da tutti gli aderenti al Comitato e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo (data di scadenza per la pubblicazione del rendiconto):.

- determinare le linee programmatiche dell'attività del Comitato;
- nominare il Consiglio Direttivo;
- nominare l'organo di revisione contabile;
- discutere e approvare il rendiconto annuale;
- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali quote annuali di partecipazione degli aderenti;

- discutere e deliberare sulle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo o presentate per iscritto da almeno 50 per cento dei partecipanti al Comitato;
- modificare lo Statuto sociale su proposta del Consiglio Direttivo
- deliberare lo scioglimento del Comitato.

Le convocazioni verranno diramate a cura del Segretario mediante avviso esposto all'esterno della sede sociale, pubblico manifesto, via e-mail, via sms e/o telefonicamente almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno 50 per cento degli aderenti, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono indette in qualsiasi luogo all'interno del Comune di Jesolo e sono presiedute dal Presidente che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vice Presidente e in sua assenza dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni su persone e nei casi in cui ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto.

ART. 10- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri scelti tra gli aderenti al Comitato non inferiore a 6 non superiore a 15 nominati dall'Assemblea, ed ha il compito di amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo

I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti

Esso è convocato presso la sede o in qualsiasi altro luogo purché all'interno del Comune di Jesolo, dal Presidente del Comitato o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, tramite comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, invita a mezzo posta, fax, e-mail almeno cinque giorni prima.

Le determinazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale a cura e firma del Segretario o in sua assenza da uno dei consiglieri e controfirmato dal presidente della riunione.

Al Consiglio Direttivo spetta;

- dare attuazione agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei partecipanti in conformità agli scopi del Comitato
- nominare, alla sua prima seduta, il Presidente, il vice-presidente ed il Tesoriere del Comitato scelti tra i suoi membri;
- nominare, alla sua prima seduta, il segretario scelto anche tra persone non partecipanti al Comitato;
- predisporre annualmente la relazione sulle attività svolte e quella sulle attività programmate per l'anno seguente;
- predisporre il rendiconto e il preventivo annuale;
- nominare commissioni speciali, determinandone le attribuzioni per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Presidente, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere possono essere sostituiti con mozione di sfiducia motivata posta all'ordine del giorno e approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 11- PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Egli ha la rappresentanza del Comitato nei confronti di terzi e in giudizio, ne è il portavoce, autorizza il Tesoriere nei pagamenti, convoca il Consiglio Direttivo, indice nuove elezioni in carenza degli organi del Comitato, pone il veto su qualsiasi delibera o proposta che comporti responsabilità di carattere patrimoniale o penale, cura l'esecuzione delle delibere del Direttivo ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale e la stampa, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

ART. 12- VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente cori gli stessi poteri; in caso di dimissioni dello stesso e presiede la riunione che dovrà eleggere il nuovo Presidente.

ART. 13 - SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento del Comitato.

Egli verbalizza le riunioni dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei rispettivi libri dei verbali; predispose la corrispondenza e custodisce tutti gli atti sociali e documenti del Comitato.

ART. 14- TESORIERE

Il Tesoriere gestisce la contabilità nella forma di "rendiconto di cassa" avvalendosi della collaborazione del Segretario; effettua i pagamenti su autorizzazione del Presidente; predispose il rendiconto preventivo e consuntivo accompagnandolo da idonea relazione; provvede all'incasso di tutti i proventi a favore del Comitato rilasciando la corrispondente ricevuta; propone il veto al Presidente per le delibere che non siano coperte da disponibilità finanziaria.

ART. 15- ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'organo di revisione contabile è nominato dall'assemblea dei soci, rimane in carica tre anni ed è formato da uno a tre membri scelti tra gli aderenti. Ha il compito di verificare annualmente la regolarità dei documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, e relaziona sulla regolarità del rendiconto economico all'assemblea degli aderenti convocata per l'approvazione. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo

ART. 16 - DIMISSIONI - ESPULSIONI - SURROGHE

Le dimissioni dalle cariche sociali ricoperte devono essere in forma scritta, irrevocabili, ed efficaci dal momento stesso della loro presentazione. Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti assente ingiustificato alle riunioni del direttivo potrà, a seconda della gravità, essere sospeso o espulso.

Possono essere espulsi inoltre, coloro che non ottemperino agli incarichi assegnati, o discreditano o si rendono responsabili di azioni che arrecano danno all'immagine, alla credibilità e all'operato del direttivo.

La proposta di sospensione o di espulsione può essere avanzata dal Presidente o da almeno tre Consiglieri. Sulla suddetta sanzione si pronuncerà il Consiglio direttivo che delibererà validamente con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti. La votazione dovrà essere segreta. Contro il provvedimento dell'espulsione il consigliere può presentare ricorso all'Assemblea che si pronuncerà con delibera inappellabile.

Il Consigliere dimissionario o espulso deve essere surrogato entro 60 giorni dal decadimento. La surroga è automatica nei confronti del primo dei non eletti dell'elenco. In carenza di ciò, il Consiglio Direttivo potrà proporre una rosa di nominativi che dovranno essere approvati con la maggioranza degli 8/10 e cooptati alla carica di consigliere, con ratifica della nomina alla prima riunione dell'Assemblea degli aderenti.

L'esclusione degli aderenti è determinata da gravi motivi di indegnità.

L'istanza di esclusione, debitamente motivata, è deliberata dal Consiglio Direttivo previo invito all'interessato di produrre atti o motivazioni a proprio carico e viene ratificata dall'Assemblea dei partecipanti al Comitato alla sua prossima convocazione

ART. 17- PATRIMONIO

Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- contributi e liberalità ricevute da aderenti, privati, enti ed istituzioni;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eccedenze positive di bilancio;
- proventi derivanti da iniziative del Consiglio Direttivo;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 266/1991.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 18 - RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato, con l'indicazione delle entrate e delle spese, suddivise per ciascun evento, agli aderenti al Comitato per l'approvazione entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Con l'approvazione del rendiconto di cassa dell'esercizio precedente l'Assemblea determinerà la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse o per incremento del patrimonio sociale.

Il verbale sarà trasmesso al Comune.

ART. 19- MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno 50 per cento degli aderenti al Comitato.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni relative alla modifica o allo scioglimento dall'Associazione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

ART. 20- SCIoglimento DEL COMITATO


Il Comitato si scioglie per delibera dell'Assemblea dei partecipanti in sessione straordinaria con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

All'atto di scioglimento, il Comitato devolverà il patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative o di volontariato con finalità identiche o dello stesso settore, o di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, vigendo il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

